

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.R.L.

CODICE DI COMPORTAMENTO E DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE E/O ALTRI EVENTI

Premesso

- che il 4 agosto 2017 la LNPA con la FIGC, le altre Leghe, AIC, AIAC e AIA hanno firmato, insieme al Ministero dell'Interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo sport e al CONI, un Protocollo d'Intesa che ha il dichiarato intento di "realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici" al fine di tutelare e promuovere la "dimensione sociale del calcio";
- che uno degli strumenti previsti dal Protocollo per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l'introduzione del c.d. "sistema del gradimento";
- che il sistema di gradimento rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per mantenere un comportamento conforme al "codice di condotta" della Società;
- che attraverso il sistema di gradimento le Società si fanno parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini;
- che tutte le Società della LNPA condannano qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva;
- che tutte le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ad eventi organizzati dagli stessi club devono rispettare i medesimi valori e i comportamenti generalmente riconosciuti, di civile convivenza, rispetto, benessere e incolumità di tutti;

Visto il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, è adottato il presente "Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche" (di seguito: "Codice"), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

1. Premessa

La Società Sportiva Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (di seguito "Società") adotta il presente Codice, di natura strettamente privatistica, con l'obiettivo di definire regole chiare di comportamento per tutti i possessori di validi titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, nonché ad altri eventi sportivi o di intrattenimento da essa organizzati.

Lo scopo è quello di garantire sicurezza, legalità, rispetto e partecipazione consapevole all'interno dello stadio e in tutti gli spazi gestiti dalla Società.

Nell'esercizio di quanto precede, la Società Sportiva Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ha la piena facoltà di valutazione e applicazione del Codice.

2. Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche che acquistano, utilizzano o detengono titoli di accesso per:

- partite di calcio organizzate dalla Società, sia in ambito nazionale che internazionale;
- eventi e manifestazioni diverse di natura culturale, sociale o sportiva ospitate all'interno delle strutture utilizzate dalla Società.

Rientrano in tale ambito biglietti singoli, abbonamenti, accrediti, pass di servizio, fidelity card o qualsiasi altro strumento che consenta l'ingresso a tali eventi.

3. Principi di comportamento

Tutti i possessori di titoli di accesso si impegnano a mantenere comportamenti improntati a:

- rispetto delle persone, delle regole e delle strutture;
- correttezza e lealtà sportiva;
- rifiuto di ogni forma di violenza fisica e verbale;
- condanna di ogni discriminazione, anche indiretta, per motivi razziali, etnici, religiosi, politici, sessuali o di orientamento.

Chiunque acceda agli eventi organizzati dalla Società accetta di rispettare queste regole, oltre a quelle previste dai regolamenti d'uso degli impianti e dalle autorità di pubblica sicurezza.

4. Comportamenti vietati

Durante le manifestazioni calcistiche e gli altri eventi, sono espressamente vietati:

- Atti di violenza fisica o verbale, minacce e incitamenti all'odio;
- Esposizione di striscioni offensivi o discriminatori;
- Uso di materiale pirotecnico, laser, fuochi d'artificio o strumenti potenzialmente pericolosi;
- Introduzione di alcolici, droghe o sostanze vietate;
- Accesso in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti;
- Accesso non autorizzato a spazi riservati;
- La violazione del Regolamento d'uso dell'impianto;
- Danneggiamenti a cose e persone;
- Attività di bagarinaggio e cessione o acquisto del titolo di accesso attraverso canali non ufficiali o piattaforme di vendita online che alimentino il fenomeno del *secondary ticketing*;
- L'accesso all'impianto privi di un valido titolo di accesso e/o con titoli di accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
- L'invasione di campo;
- Lancio di oggetti in campo e/o sugli spalti;

- Ogni altra condotta che, ancorché non sia vietata da norme ordinarie, sia vietata dalle norme sportive applicabili.

5. Misure in caso di violazioni

In caso di accertato del comportamento non conforme a quanto previsto dal presente Codice, la Società si riserva il diritto di adottare una o più delle seguenti misure nei confronti di chiunque violi il presente Codice:

- Espulsione dall'evento;
- Richiamo scritto o avvertimento ufficiale;
- Sospensione temporanea del titolo di accesso;
- Revoca definitiva dell'abbonamento o di altri titoli di accesso;
- Esclusione dagli eventi futuri organizzati dalla Società;

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso economico.

È ammessa, da parte della persona dichiarata "non gradita", qualora vi sia la sospensione o revoca del titolo di accesso, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto.

L'applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso, in base alla gravità dei fatti e alla recidiva del soggetto coinvolto.

L'elenco meramente esemplificativo e non esaustivo delle sanzioni applicabili è allegato al presente codice ("Allegato 1"). La Società Sportiva si riserva di modificare o integrare a propria discrezione la tipologia degli Eventi e le relative sanzioni indicate nell'Allegato 1.

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, potrà essere comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di Polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata A/R o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie "giustificazioni", a mezzo di raccomandata A/R o altro metodo di notifica, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. La Società valuterà le osservazioni ricevute e potrà fornire una risposta motivata entro 7 giorni, a mezzo di raccomandata A/R o altro metodo di notifica. Decorso 7 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

6. Modalità di rilevazione delle condotte

I comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, dal Delegato alla Gestione Evento e/o da altro personale della Società Sportiva Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., e dalle autorità di pubblica sicurezza;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

7. Accettazione e aggiornamento del Codice

L'acquisto o l'utilizzo di un valido titolo di accesso implica la piena accettazione del presente Codice da parte dell'utente. La Società si riserva la facoltà di aggiornare o modificare il contenuto del Codice in qualsiasi momento, rendendone nota la nuova versione attraverso i propri canali ufficiali.

8. Pubblicità

Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito web ufficiale della Società Sportiva www.atalanta.it, nonché, per estratto, ai varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l..

ALLEGATO 1

Provvedimenti in caso di violazione

Legenda:

X - SANZIONE OPZIONALE

X - SANZIONE MINIMA

X - SANZIONE MASSIMA

	Espulsione dall'evento	Richiamo scritto o avvertimento ufficiale	Sospensione temporanea del titolo di accesso	Revoca definitiva dell'abbonamento o di altri titoli di accesso	Esclusione dagli eventi futuri organizzati dalla Società
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme di Legge	X	X			X
Travisamento o alterazione della propria identità	X	X	X		
Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulla persona atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati	X	X	X		
Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso	X	X	X		
Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni	X	X			
Introduzione di materiali vietati e/o di materiali pericolosi	X	X	X		
Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici	X	X	X		
Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva	X	X	X		
Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio e offensivo	X	X	X		
Introduzione e/o esposizione di striscioni e/o bandiere non autorizzati dal GOS	X	X			
Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro	X	X			
Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti	X	X	X		
Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio	X	X	X		
Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori che possano anche, ma non solo, ledere l'immagine della Società altresì perpetrati sui social media	X		X		X